

numero 2/2024

ISSN 3035-1839

DOI: 10.69099/RCBI-2024-2-02-J5T

---

costituzionalismo  
britannico  
e irlandese

Giurisdizione costituzionale

La Corte Suprema del Regno Unito e i cittadini

**Angioletta Sperti**

Professoressa Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato  
Università di Pisa

## LA CORTE SUPREMA DEL REGNO UNITO E I CITTADINI\*

di ANGIOLETTA SPERTI\*\*

**ABSTRACT (ITA):** A quindici anni dalla entrata in funzione del Corte Suprema del Regno Unito, il contributo analizza le ragioni per le quali la comunicazione istituzionale ha rappresentato per l'organo una delle strategie essenziali. Inoltre, lo scritto si propone di indagare i vari strumenti con cui sino ad oggi la Corte ha curato l'informazione e la trasparenza sul proprio ruolo nella forma di governo e la propria attività, sottolineando come essa ha presentato nel discorso pubblico la propria immagine e si è posta nel complesso in rapporto con i media e con l'opinione pubblica, ma al tempo stesso mettendone in evidenza le criticità.

**ABSTRACT (ENG):** Fifteen years after the Supreme Court of the United Kingdom was established, the paper analyses why institutional communication represented one of its essential strategies from the beginning. Furthermore, the paper aims to investigate the initiatives with which the Court pursued information and transparency on its role in the system of government and its judicial and extrajudicial activities and explores how the Court forged its image in the public discourse and established a relationship with media and public opinion. It finally highlights the problems concerning the Court's approach to institutional communication.

**PAROLE CHIAVE:** Corte Suprema del Regno Unito, media, opinione pubblica.

**KEYWORDS:** UK Supreme Court, media, public opinion.

**SOMMARIO:** 1. La nascita della Corte Suprema del Regno Unito e l'obiettivo della «trasparenza»; 2. L'organizzazione della comunicazione istituzionale della Corte Suprema del Regno Unito ed il suo rapporto con i giornalisti; 3. La Corte Suprema del Regno Unito ed il suo rapporto con i cittadini; 4. La maggiore visibilità della Corte Suprema ed il ruolo del Presidente; 5. Alcune osservazioni conclusive: l'introduzione di un codice etico e l'esempio della Corte Suprema del Regno Unito.

### 1. La nascita della Corte Suprema del Regno Unito e l'obiettivo della «trasparenza»

Il 12 giugno 2003 il governo britannico, annunciando un rimpasto di governo, comunicò inaspettatamente anche la propria intenzione di avviare una vasta riforma della giustizia. Il progetto di riforma che, com'è noto, condurrà all'approvazione del *Constitutional Reform Act 2005* prevedeva – oltre all'abolizione della carica del Lord Chancellor, all'introduzione di un *Department of Constitutional Affairs* e di un nuovo sistema di nomina dei magistrati attraverso una *Judicial Appointment Commission* – l'istituzione di una Corte Suprema del Regno Unito alla quale sarebbero state trasferite le competenze giurisdizionali assegnate alla *Appellate Committee* della *House of Lords*<sup>1</sup>.

\* Contributo sottoposto a *double blind review*.

\*\* Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato nell'Università di Pisa.

<sup>1</sup> Sulla riforma della giustizia e in particolare sull'istituzione di una *Supreme Court*, nella vastissima letteratura si v. per tutti, A. DE LUCA, *Una rivoluzione all'inglese: la giustizia a dieci anni dal Constitutional Reform Act*, Torino, Giappichelli, 2016, in part. § 3.1 e ss. del capitolo II; F. GANDINI, *Brevi note sulla istituzione della Corte Suprema per il Regno Unito*, in *Il Foro italiano*, 2009, parte V, col. 238; A. OSTI, *La neo-istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a "dimostrare" l'indipendenza del potere giudiziario*, in *Rivista AIC*, 2 luglio 2010; A. TORRE, *La Corte Suprema del Regno Unito. La nuova forma di una vecchia idea*, in *Giornale di Storia Costituzionale*, 2006 e *Id. Regno Unito*, Bologna, Il Mulino, 2013. Si v. inoltre, V. BOGDANOR, *The New British Constitution*, Oxford,

L'intento della riforma fu quello di rafforzare la separazione dei poteri, migliorando l'immagine di indipendenza della magistratura dagli organi politici. Nel *consultation paper* del luglio 2003 il Governo sottolineò, infatti, come a seguito dell'introduzione dello *Human Rights Act 1998*<sup>2</sup> fosse essenziale "minimizzare" il rischio di un'errata percezione del rapporto tra magistratura e politica da parte dell'opinione pubblica e concluse che l'istituzione di una nuova Corte Suprema avrebbe consentito di soddisfare «le aspettative dei cittadini circa l'indipendenza e la trasparenza del sistema giudiziario»<sup>3</sup>.

«*The considerable growth of judicial review in recent years has inevitably brought the judges more into the political eye. It is essential that our systems do all that they can to minimise the danger that judges' decisions could be perceived to be politically motivated. The Human Rights Act 1998, itself the product of a changing climate of opinion, has made people more sensitive to the issues and more aware of the anomaly of the position whereby the highest court of appeal is situated within one of the Chambers of Parliament*»<sup>4</sup>.

Il miglioramento della percezione da parte dell'opinione pubblica costituì, dunque, un obiettivo di centrale importanza nella strategia del governo inglese per la riforma della giustizia. Dimostrando piena consapevolezza dell'importanza della comunicazione istituzionale per promuovere la fiducia e il sostegno verso la magistratura, l'esecutivo intese, infatti, rafforzare la separazione dei poteri per fronteggiare le critiche alla procedura di selezione dei magistrati ed alle conseguenze dello *Human Rights Act 1998* in termini di visibilità delle corti superiori. Il Lord Chief Justice Wolf, inizialmente scettico sulla riforma, riconobbe che l'istituzione della nuova Corte Suprema avrebbe presentato "molti reali vantaggi" rispetto alla *Appellate Committee* e reso la corte di ultima istanza "più accessibile e più comprensibile al pubblico"<sup>5</sup>.

La Corte Suprema, in particolare, si presentava come una novità nel panorama istituzionale, per quanto l'idea di introdurre una corte superiore fosse riaffiorata più volte, «con andamento carsico»<sup>6</sup>, nel pensiero costituzionale britannico sin dalla seconda metà del sec. XIX. Sebbene la *Appellate committee* fosse una corte di ultima istanza, essa era pur sempre "parte di un'istituzione più grande", il Parlamento, il cui ruolo istituzionale, per motivi storici e culturali, è sempre stato particolarmente vivo nella percezione sociale.

Alla scarsa conoscenza da parte del pubblico della *Appellate Committee* contributiva, inoltre, un tradizionale *self-restraint* nella comunicazione, comune in passato a molte corti

Hart, 2009; A. LE SUEUR, *From Appellate Committee to Supreme Court: A Narrative*, in L. BOLM-COOPER, G. DREWRY, B. DICKSON (eds.), *The Judicial House of Lords*, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 64 ss.; LORD PANNICK, "Better that a horse should have a voice in that House [of Lords] than that a judge should" (*Jeremy Bentham*): *Replacing the Law Lords by a Supreme Court*, in *Public Law*, 2009, p. 723 ss.; LORD STEYN, *The Case for a Supreme Court*, in 118 *Law Quarterly Review*, 2002, p. 382 ss.; R. MASTERMAN, J.E.K. MURKENS, *Skirting supremacy and subordination: the constitutional authority of the United Kingdom Supreme Court*, in *Public Law*, 2013, Vol.4 (4), p.800-820.

<sup>2</sup> Lo *Human Rights Act 1998*, imponendo ad ogni organo pubblico il rispetto della CEDU, consente alle corti di interpretare («*as far as it is possible to do so*») il diritto interno in senso convenzionalmente conforme ed alle corti superiori di emettere una «dichiarazione di incompatibilità» nel caso di inconciliabilità della normativa interna con le CEDU al fine di stimolare una revisione della normativa vigente.

<sup>3</sup> DCA, *Constitutional Reform: A Supreme Court for the United Kingdom* (2003) CP 11/03, para. 1.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> HANSARD, HL, vol. 667, col. 759.

<sup>6</sup> Si v. A. TORRE, *La Corte Suprema del Regno Unito*, cit.

costituzionali e supreme. Dal 1955 al 1987 le cd. *Kilmuir Rules* (dal nome del Lord Chancellor Kilmuir) suggerivano ai giudici di non apparire in TV, nel timore che «*every utterance which [a judge] makes in public, except in the course of the actual performance of his judicial duties, must necessarily bring him within the scope of criticism. It would moreover, be inappropriate for the Judiciary to be associated with any series of talks or anything which could be fairly interpreted as entertainment*»<sup>7</sup>. Inoltre, secondo un'affermazione ricorrente anche in altri ordinamenti, si sottolineava spesso che “i giudici parlano solo attraverso le loro sentenze”. Tale argomento è stato di frequente addotto in dottrina e dalle stesse corti costituzionali e supreme a sostegno dell'autorevolezza delle loro decisioni, oltre che per motivare la loro cautela nell'utilizzo dei mezzi di informazione e nei rapporti con l'opinione pubblica<sup>8</sup>.

Risultava, tuttavia, evidente che, una volta operata la separazione dal potere legislativo, la Corte Suprema avrebbe acquisito un'identità propria e più definita sul piano istituzionale e che il Presidente ed i suoi componenti avrebbero goduto di maggiore visibilità pubblica. La Corte voluta dal *Constitutional Reform Act 2005* si presentava, infatti, come una “nuova e distinta voce nel panorama costituzionale”<sup>9</sup>. Tale carattere rappresentava certamente un suo punto di forza, ma costituiva anche una potenziale fonte di attacchi e tentativi di delegittimazione. Quando, infatti, il 1 ottobre 2009, la Corte Suprema divenne operante, la stampa quotidiana la accolse nel complesso con toni molto positivi<sup>10</sup>, ma non mancò chi – nella magistratura e nei media – ne illustrò il ruolo costituzionale in chiave politica, interrogandosi sul messaggio che avrebbe trasmesso all'opinione pubblica e sulle conseguenze della sua maggiore visibilità pubblica per gli equilibri della forma di governo. Hastings sul *Daily Mail* paventò, per esempio, il rischio di un «*constitutional disaster in the making*», sostenendo che una Corte denominata “suprema” avrebbe finito «*sooner or later to act in a supreme fashion*» and «*seek to emulate its Washington counterpart*»<sup>11</sup>. Lord Collins, il primo *solicitor* nominato Justice della Corte Suprema, osservò: «*It seems to me that, gradually, we will evolve into a different type of body [from the old House of Lords judicial panel], perhaps not as pivotal as the American Supreme Court but certainly playing a much more central role in the legal system and approaching the American ideal of “a government of laws and not of men” - in which the law of the land, as interpreted by judges, is the ultimate authority*»<sup>12</sup>. Inoltre, la dottrina si interrogò su quale messaggio il Presidente ed i singoli giudici avrebbero trasmesso ai *media* e all'opinione

<sup>7</sup> Le *Kilmuir Rules* erano state tratte in particolare da una lettera che Lord Chancellor, Lord Kilmuir scrisse nel 1955 alla BBC. Esse furono riviste nel 1987 dal Lord Chancellor, Lord Mackay.

<sup>8</sup> Ho esaminato il significato e le implicazioni di questa affermazione per alcune corti costituzionali europee, in Canada e negli Stati Uniti in *Constitutional Courts, Media and Public Opinion*, Oxford, Hart Publishing, 2023, p. 13 ss. cui mi sia consentito di rinviare.

<sup>9</sup> Cfr. R. CORNES, *A Constitutional Disaster in the Making? - The Communications Challenge Facing the United Kingdom's Supreme Court*, in *Public Law*, 2013.

<sup>10</sup> Cfr. EDITORIAL, *Supreme Court: Britain's October Revolution*, in *The Guardian*, 1 ottobre 2009; K. MACDONALD, *Day One: Judges Put Power to the Test*, in *The Times*, 5 ottobre 2009.

<sup>11</sup> M. HASTINGS, *The Supreme Court – which, within days, will hold sway over British law – is a constitutional disaster in the making*, in *Daily Mail*, 25 settembre 2009.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

pubblica e quanto avrebbe pesato la personalità individuale del Presidente e dei singoli giudici sulla visibilità dell'istituzione<sup>13</sup>.

Alle ragioni di natura istituzionale ed alle specifiche esigenze di comunicazione istituzionale connesse all'introduzione di un nuovo organo giurisdizionale di vertice, deve aggiungersi la consapevolezza delle corti di essere poco note ai cittadini. Un sondaggio commissionato alla vigilia dell'entrata in funzione della Corte Suprema rivelò che il 72% degli intervistati (un campione di un migliaio di cittadini in tutto il Regno Unito) si dichiarava d'accordo con l'affermazione secondo cui «*very few people have heard of it [the Supreme Court] or understand what it will do*»<sup>14</sup>.

La difficoltà di farsi conoscere dall'opinione pubblica accomuna tutte le corti costituzionali e supreme, comprese quelle di più lunga tradizione. In Italia, ad esempio, il Presidente emerito G. Amato ha constatato come la Corte costituzionale sia circondata da un "muro invisibile" che la separa dall'opinione pubblica<sup>15</sup>. In Francia, il presidente del *Conseil* L. Fabius ha giudicato confortante la percentuale di cittadini che, secondo un sondaggio commissionato nel 2019, dichiara di conoscere il *Conseil*, ma ha sottolineato come la sua «notorietà resti ancora tutta da costruire»<sup>16</sup>. In Germania e negli Stati Uniti i pochi sondaggi disponibili hanno rivelato uno scarso livello di conoscenza dei cittadini delle funzioni del Tribunale costituzionale e della Corte Suprema, dei loro componenti in carica e dei contenuti delle loro più storiche pronunce<sup>17</sup>.

A queste considerazioni devono aggiungersi le esigenze di cambiamento connesse agli sviluppi tecnologici ed alle profonde trasformazioni della comunicazione pubblica degli ultimi quindici anni. Nell'epoca di Internet e dei *social media*, la necessità di una maggiore apertura verso i cittadini e di un rafforzamento della trasparenza è stata sempre più avvertita da tutte le istituzioni, compresi gli organi di garanzia che in passato erano tendenzialmente rimasti estranei al circuito mediatico e comunicativo.

<sup>13</sup> E. RYDEY, S. HARDY, *Judicial Leadership*, Oxford, Oxford University Press, 2019 e D.L. Rhode, *Leadership in Law*, 69 *Stanford Law Review* 1603 (2017).

<sup>14</sup> GARDANT POLL 2019.

<sup>15</sup> G. AMATO, *Faith in Dialogue, Not Only in Courts*, in *Italian Constitutional Court. Annual Report 2021*, p. 7, in part. p. 10.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>17</sup> La consapevolezza dello scarso livello di conoscenza delle corti costituzionali da parte del pubblico ha costituito anche in Italia, in Francia ed in Germania uno dei principali incentivi per la profonda trasformazione della loro comunicazione istituzionale. Molte iniziative sono state, infatti adottate dalle corti costituzionali non solo per potenziare i tradizionali strumenti di comunicazione (come i comunicati stampa), ma anche per avvicinarsi ai cittadini. Ne danno conto ampiamente, con riferimento all'esperienza italiana, D. STASIO, *Il senso della Corte per la comunicazione*, in *Questione Giustizia*, 2020, 4, p. 156 ss.; S. PAJNO, *La Corte mediatica: aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Questione Giustizia*, 2020, 4, p. 137 ss; P. PASSAGLIA, *Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte costituzionale*, in G. CONTI, P. MILAZZO (a cura di), *La crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione*, Pisa, Pisa University Press, 2017, p. 109 ss. In una prospettiva di diritto comparato, T. GROPPI, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla comunicazione delle decisioni alla promozione della giustizia costituzionale*, in *Quaderni Costituzionali*, 2023, 1, p. 73 ss. Sia inoltre consentito rinviare ad A. SPERTI, *Constitutional Courts, Media and Public Opinion*, cit., in part. pp. 51-137.

Il breve spazio di questo commento non consente di approfondire adeguatamente le profonde trasformazioni della comunicazione istituzionale delle corti e del loro rapporto con i media, ma può essere utile descrivere molto sinteticamente questa trasformazione come il passaggio dalla *trasparenza* e dall'*informazione* alla *comunicazione* e dal *monologo* al *dialogo* con i cittadini.

La nozione di *trasparenza* è alquanto vaga, ma in connessione con l'*accountability*, in tutte le giurisdizioni dei paesi di tradizione giuridica occidentale, essa è definita come «un attributo fondamentale»<sup>18</sup> ed una «pietra miliare della democrazia»<sup>19</sup>, «essenziale per il corretto funzionamento»<sup>20</sup> della magistratura ed è considerata dalle stesse corti costituzionali come una garanzia essenziale della democrazia. È proprio al fine di rafforzare la trasparenza e l'intelligibilità delle proprie decisioni che, per esempio, nel 2016 il *Conseil constitutionnel* francese ha abbandonato la tradizionale tecnica di redazione delle sentenze caratterizzata da una sequenza di «*considérant*», la cui struttura sillogistica, come si è osservato, «*resisted the encroachment of discursive language*»<sup>21</sup>. In Germania, il valore della trasparenza e la sua connessione con il *Rechtsstaatsprinzip* sono simbolicamente rappresentati anche dall'edificio che dal 1969 ospita il Tribunale costituzionale federale, con le sue pareti di vetro, a rappresentare l'apertura verso i cittadini, ma anche la chiarezza e trasparenza del ragionamento giuridico<sup>22</sup>. Analogamente per la Corte Suprema, lo stesso *Constitutional Reform Act 2005* precisa che la Corte Suprema deve essere «*accessible, fair and efficient*»<sup>23</sup>. Negli ultimi anni, tuttavia, a tale esigenza si è aggiunta la consapevolezza della necessità per le corti – in particolare per quelle costituzionali e supreme – di far sentire direttamente la propria voce e di rendere più spedita ed efficace la propria comunicazione. Le corti hanno maturato la consapevolezza dell'utilità di una comunicazione *proattiva* anche al fine di prevenire tentativi di disinformazione e di delegittimazione.

Di conseguenza, esse hanno operato due strategie: da un lato, hanno reso molto più *trasparente* la propria azione, predisponendo strumenti per potenziare e rendere più efficace l'informazione sul proprio ruolo ed i contenuti delle proprie decisioni, nonché per offrire ai giornalisti gli strumenti per riportarli in modo fedele ed accurato.

<sup>18</sup> M. FENSTER, *The Opacity of Transparency*, in 91 *Iowa Law Review* 885 (2006), in part. p. 888.

<sup>19</sup> K. KELEMEN, *Judicial Dissent in European Constitutional Courts. A Comparative and Legal Perspective*, London, Routledge, 2019, p. 163.

<sup>20</sup> M. BEUTZ, *Functional Democracy: Responding to Failures of Accountability*, in 44 *Harvard International Law Journal* 387 (2003), p. 431.

<sup>21</sup> M. DE S-O-L'E LASSER, *Judicial Deliberations. A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy*, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 3. Sul tema, si v. anche F. DE PAUL TETANG, *A propos de la qualité des décisions du Conseil constitutionnel* in 108 *Revue française de droit constitutionnel*, 2016, p. 12; W SABETE, *De l'insuffisante argumentation des décisions du Conseil constitutionnel* in 16 *L'Actualité juridique. Droit administratif AJDA*, 2011, p. 885 ss.

<sup>22</sup> U. KRANENPOHL, *Hinter dem Schleier des Beratungsgeheimnisses: Der Willensbildungs- und Entscheidungsprozess des Bundesverfassungsgerichts*, Wiesbaden, VS Verlag, 2010, in part. § 14.3. Sul tema si v. anche P. PASSAGLIA, *La comunicazione istituzionale degli organi di giustizia costituzionale, tra ricerca di legittimazione e rivisitazione della tradizione. Appunti per una ricerca*, in C.A. D'ALESSANDRO, C. MARCHESE (eds), *IusDicere in a Globalized World*, Roma, Romatrepres, 2018, p.183, in part. p. 194 ss.

<sup>23</sup> *Constitutional Reform Act 2005*, s. 45.

In secondo luogo, le corti costituzionali e supreme hanno potenziato la propria *comunicazione*. La nozione di “comunicazione” deve essere distinta da quelle di “trasparenza” e di “informazione”, in quanto «prevede sempre un’attività informativa e questa, a sua volta, richiede una corretta comprensione, quindi l’instaurarsi di un canale efficace tra emittente e destinatario, perché venga decodificata ed utilizzata secondo le intenzioni dell’emittente»<sup>24</sup>. Se, quindi, le corti perseguivano in passato prevalentemente informazione e trasparenza rivolgendosi, in senso unidirezionale, all’opinione pubblica o ai giornalisti (il cui compito era quello di tradurre le informazioni in un linguaggio accessibile), oggi le corti si propongono anche l’obiettivo della comunicazione, parlando direttamente ai cittadini ed entrando – come si chiarirà in seguito – talvolta anche in dialogo con loro. Mentre infatti «l’informazione indica usualmente il trasferimento di unità minimali di conoscenza, [...] le attività di comunicazione implicano anche un tentativo di persuasione dell’interlocutore e quindi auspicano modifiche dei suoi atteggiamenti e comportamenti»<sup>25</sup>. A distanza di quindici anni dall’entrata in vigore della Corte Suprema del Regno Unito, questo scritto si propone di indagare le strategie e gli obiettivi con cui sino ad oggi il nuovo organo ha curato l’informazione e la trasparenza sul proprio ruolo nella forma di governo ed ha risposto alle sfide e alle nuove esigenze della comunicazione istituzionale, forgiando la propria immagine nel discorso pubblico ed entrando in relazione con i *media* e con l’opinione pubblica.

numero 1/2024

## 2. L’organizzazione della comunicazione istituzionale della Corte Suprema del Regno Unito ed il suo rapporto con i giornalisti

«Promoting the visibility and helping to maintain the reputation of the Supreme Court» costituisce una delle priorità di azione della Corte Suprema sin dalla sua istituzione<sup>26</sup>.

Il *Constitutional Reform Act* non dispone in merito alla struttura organizzativa della Corte Suprema, né, in particolare, prevede l’istituzione di un *Communication Office*. I primi due responsabili della Comunicazione, fra cui l’*Head of Communication*, furono tuttavia nominati già alcuni mesi prima dell’entrata in funzione della Corte, nel maggio del 2008 e costituirono il primo nucleo di un servizio ancora oggi operante nello staff della Corte Suprema. Questo aspetto dell’organizzazione interna costituisce un cambiamento rispetto alla *Appellate Committee* della Camera dei Lords che non godeva di un proprio servizio stampa e comunicazione, ma godeva del supporto del *Parliamentary Communications and Press Offices*. Il servizio è attualmente composto da un numero limitato di professionisti, perlopiù esperti di relazioni pubbliche, di comunicazione istituzionale e di *social media* con compiti relativi a *media relations, broadcast facilities, online presence, visitor services e educational outreach*.

Il principale punto di contatto tra la Corte Suprema e i *media* è rappresentato dal *Press Office* di cui fa parte lo stesso *Head of Communication* che ha il compito «to provide a comprehensive service

<sup>24</sup> Sul tema si v. per tutti P. MANCINI, *Manuale di comunicazione pubblica*, Bari-Milano, Laterza, p. 100.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Cfr. per esempio il *Mission and Strategic Priorities Plan*, consultabile al seguente [link](#).

to media professionals seeking information about the Court's hearings and wider work»<sup>27</sup>. Mentre nei primi anni di attività l'obiettivo dell'Ufficio Stampa fu soprattutto quello di «potenziare» il *media engagement*, negli ultimi anni il suo impegno è stato soprattutto quello di «consolidare» il rapporto con i *media* e di «servire» ed «assistere» i giornalisti nell'esercizio della loro attività di *reporting* sulle pronunce<sup>28</sup>.

La Corte Suprema ha, infatti, compreso, al pari di altre corti costituzionali e supreme, l'importanza di supportare i giornalisti, agevolandoli nella comprensione di testi complessi e tecnici come le sentenze, tenuto conto dei tempi sempre più rapidi indotti dalla grande velocità di circolazione delle notizie in rete e nei *social media*. Studi condotti in Gran Bretagna hanno, per esempio, evidenziato come articoli o servizi giornalistici inaccurati o addirittura fuorvianti siano spesso dovuti alla difficoltà per i giornalisti di comprendere in tempi rapidissimi gli esiti delle pronunce. L. Moran richiama l'esempio della sentenza della Corte Suprema nel caso *Birmingham City Council v. Abdulla and others*<sup>29</sup> in tema di parità di genere nella retribuzione, di cui un primo *report* apparve su un noto quotidiano appena un minuto dopo la lettura del dispositivo.<sup>30</sup> Lo stesso Moran nota, inoltre, come il *reporting* si limiti spesso ad illustrare alcune tipologie di sentenze, in grado di attrarre maggiormente l'attenzione del pubblico, con la conseguenza che solo «a minority of judgments make news and an even smaller number have wide spread coverage».<sup>31</sup> Di conseguenza, anche il lettore più attento non è in grado di formarsi un'idea corretta degli ambiti di intervento delle pronunce della Corte Suprema.

Per ed ovviare a questi limiti del *media reporting* e supportare i giornalisti, la Corte Suprema del Regno Unito segnala loro, tramite *highlights*, gli appelli di maggiore interesse pubblico. La selezione di casi da presentare negli *highlights* non segue delle regole ben precise, ma avviene applicando un “*news sense*” ai casi pendenti<sup>32</sup>.

Inoltre, al momento del deposito delle pronunce, la Corte Suprema mette a disposizione dei *press summaries*, molto apprezzati dai giornalisti, dal grande pubblico e dagli studiosi. La loro redazione è regolata da linee guida scritte<sup>33</sup> che precisano che il testo del *press summary* «è limitato a due facciate di un foglio A4» e che deve «illustrare il contesto del ricorso, la decisione della Corte e la motivazione della decisione»<sup>34</sup>. I *summaries* sono redatti dagli assistenti della Corte Suprema di concerto con il *Communication team* e ricevono l'approvazione finale dei giudici. Sono pubblicati sul sito contestualmente al testo integrale

<sup>27</sup> Si v. il seguente [link](#).

<sup>28</sup> Cfr. L. MORAN, *Judicial Institutional Change and Court Communication Innovations. The Case of the UK Supreme Court*, in R. DAVIS, D. TARAS (eds), *Justices and Journalists. The Global Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 255 ss., in part. p. 261, il quale analizza l'evoluzione del rapporto tra *media* e Corte Suprema muovendo dalle parole utilizzate negli *Annual Reports* della Corte Suprema.

<sup>29</sup> *Birmingham City Council v Abdulla and others*, [2012] UKSC 47.

<sup>30</sup> L. MORAN, *Judicial Institutional Change*, cit., p. 261.

<sup>31</sup> L. MORAN, *op. ult. cit.*, p. 261.

<sup>32</sup> B. WILSON, *Letter to R. Mulhall*, 20 October 2015 (documento nella disponibilità dell'A.).

<sup>33</sup> Sul punto rinvio ad un'intervista da me curata alla (former) *Head of Communication* della Corte Suprema, Sophia Linehan Biggs cui desidero esprimere il mio sincero ringraziamento.

<sup>34</sup> B. WILSON, *Letter to R Mulhall*, cit.



della sentenza. Tuttavia, la stessa Corte Suprema sottolinea che i riassunti costituiscono un mero ausilio alla compressione dell'esito e del *rationale* della pronuncia e non dovrebbero essere considerati un testo ufficiale<sup>35</sup>.

La Corte Suprema del Regno Unito si pone, quindi, in sintonia con altre giurisdizioni dove, negli ultimi anni, le corti costituzionali e supreme hanno fatto ampio ricorso ai comunicati stampa o a altre tipologie di annunci rivolti prevalentemente ai giornalisti (si pensi, per esempio, ai *Pressemitteilungen* del Tribunale costituzionale tedesco ed al crescente utilizzo del comunicato stampa nella nostra esperienza di giustizia costituzionale).<sup>36</sup> Secondo una linea di tendenza comune, queste comunicazioni hanno rinnovato il proprio stile e registro, divenendo sempre più strumenti rivolti, oltre che ai giornalisti, anche ad un pubblico non specializzato, mentre in passato, anche in Gran Bretagna si era osservato come i *press releases* fossero scritti in un linguaggio tecnico, difficilmente comprensibile agli stessi giornalisti ed ai cittadini<sup>37</sup>.

Questi strumenti si iscrivono, inoltre, nel complesso in un approccio sempre più *proattivo* delle Corti costituzionali e supreme sul fronte della comunicazione istituzionale. Le corti, consapevoli della rapidità nella circolazione delle notizie, hanno infatti compreso l'importanza di parlare *per prime* per prevenire (o limitare) speculazioni e manipolazioni del loro messaggio<sup>38</sup>. Ciò è particolarmente importante per le corti di nuova istituzione, come la Corte Suprema del Regno Unito che ha, infatti, spesso sottolineato «*the importance of being much better at explaining its decisions as well as its role more generally*».<sup>39</sup>

Nei casi più complessi e che attraggono maggiore interesse dell'opinione pubblica, la Corte Suprema adotta un approccio ancor più proattivo nell'informare i giornalisti, fornendo loro un testo scritto che semplifica e chiarisce ulteriormente il contenuto dei *press summaries*. Infine, la Corte Suprema pubblica “*weekly alerts*”, «un servizio dal valore inestimabile per i giornalisti»<sup>40</sup> che si propone di illustrare le pronunce imminenti, specificando la data e l'ora del loro deposito.

<sup>35</sup> S. LINEHAN BIGGS, *Intervista*, cit.

<sup>36</sup> Sia consentito rinviare per una disamina più completa delle prassi seguite da altre corti costituzionali e supreme ad A. SPERTI, *Constitutional Courts, Media and Public Opinion*, cit., p. 62 ss.

<sup>37</sup> Si v. a questo riguardo E. CORNES, *A Constitutional Disaster in the Making*, cit. e J. ROZENBERG, *The Media and the UK Supreme Court in 1 Cambridge Journal of International and Comparative Law* 46 (2012) («*Summaries fail to open with a crisp one-liner (a basic of journalism) encapsulating at least who won, “normally, you have to persevere until page two to find out whether or not the appeal has been successful. ... They read as if they are written by lawyers, for lawyers.” And indeed to a lawyer the summaries do seem to be excellently brief and informative; the problem is that lawyers are not their primary audience*»).

<sup>38</sup> Nel 1993, il Segretario generale del *Conseil Constitutionnel* francese, sottolineò come la comunicazione proattiva stimoli un “circolo virtuoso” nella comunicazione istituzionale poiché le reazioni immediate dei giornalisti aiutano le corti a comprendere il sentimento generale sulle pronunce e a “perfezionare” la successiva comunicazione. Si v. O. SCHRAMEK, *La décision du 13 août 1993: impressions et leçons d'un tonnerre estival*, in *Cahiers Du Conseil Constitutionnel* 25 (Dossier: 50ème Anniversaire) (2009), p. 57.

<sup>39</sup> UK Supreme Court, *Note on the Fifth Anniversary Seminar ‘How much has changed? And what might change in the years ahead?’*, 1 ottobre 2014, disponibile all'indirizzo [www.supremecourt.uk/docs/fifth-anniversary-seminar.pdf](http://www.supremecourt.uk/docs/fifth-anniversary-seminar.pdf), p. 8.

<sup>40</sup> Si v. B. WILSON, *Letter*, op. cit.

La maggiore preoccupazione delle corti è, tuttavia, rappresentata dalle fughe di notizie sui contenuti delle pronunce o sul confronto in camera di consiglio. È al fine di prevenire tali rischi, che la nostra Corte costituzionale ha, per esempio, fatto ricorso, soprattutto in passato, ai controversi comunicati stampa anticipatori,<sup>41</sup> mentre altre corti hanno instaurato la prassi degli incontri ristretti con i giornalisti, precedenti il deposito delle sentenze più importanti, al fine di anticipare loro i contenuti delle pronunce e coadiuvarli nell'attività di *reporting*. Questo genere di soluzioni – accolte, per esempio, dalla Corte Suprema del Canada (cd. *in camera briefings*) e dal Tribunale costituzionale tedesco – è adottato anche dalla Corte Suprema del Regno Unito la quale organizza *lock-up meetings* per offrire ai giornalisti delle maggiori testate e alla *Press Association* la possibilità di visionare una copia riservata delle sentenze 45 minuti prima del loro *official release*, a condizione che essi accettino di non divulgarne i contenuti prima del deposito ufficiale.

Queste soluzioni favoriscono l'accuratezza del *reporting*, ma sollevano alcune perplessità al pari dei comunicati stampa anticipatori della nostra Corte costituzionale. La principale obiezione rivolta agli incontri anticipatori ristretti è quella di introdurre disparità di trattamento tra i giornalisti, favorendo una ristretta cerchia di professionisti selezionati. In Germania una prassi analoga è stata oggetto di un lungo contenzioso di fronte ai giudici amministrativi conclusosi con la decisione del Tribunale costituzionale federale di interromperla.<sup>42</sup> I tribunali sono consapevoli dell'importanza di un *reporting* accurato per perseguire la trasparenza, la visibilità dei casi e anche per favorire la percezione pubblica del proprio ruolo, ma si può osservare che, un approccio più cauto sia comunque da preferirsi quando la pronuncia non è ancora stata pubblicata<sup>43</sup>. Tuttavia, deve riconoscersi che le corti supreme non possono ignorare la realtà del mondo dell'informazione e della comunicazione istituzionale. Come ha osservato una nota giornalista italiana, «le agenzie, i giornali, i tg, informano i cittadini italiani in tempo reale di quanto avviene anche all'interno della Corte, ed è dovere della Corte metterli in condizione di farlo bene»<sup>44</sup>.

Questi esempi dimostrano, quindi, come il rapporto tra media e le corti costituzionali e supreme sia contraddittorio e talora conflittuale: le corti sono consapevoli dell'importanza del ruolo dei giornalisti nella diffusione delle proprie attività e pronunce, ma d'altro canto temono le conseguenze di una comunicazione parziale, inaccurata o addirittura tendenziosa. Nel Regno Unito, la stampa è stata cruciale per «*staking out [the Supreme Court's] position within the constitutional firmament*», ma la stampa e la Corte costituiscono «*twin independences, linked but separate*»<sup>45</sup>. Come ha scritto Cornes, «*the press conveys stories about the court,*

<sup>41</sup> Si v. da ultimo, dopo un forte ridimensionamento del ricorso a tale strumento, il comunicato anticipatorio relativo alla sent. n. 192/2024 relativo all'autonomia differenziata.

<sup>42</sup> Sulla complessa vicenda processuale e sul dibattito dottrinale, sia consentito rinviare a *Constitutional Courts, Media and Public Opinion*, cit., p. 77 ss.

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 82.

<sup>44</sup> L. MILELLA, *La Consulta sceglie il silenzio stampa. Proprio mentre arriva il governo Meloni*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2 settembre 2023, p. 4.

<sup>45</sup> E. CORNES, *A Constitutional Disaster in the Making*, cit., p. 268.

*but also seeks stories on, and constructs stories about, the Court. It has appetites and agendas. It likes narratives it understands. It can be a relationship of cooperation, but also tension»<sup>46</sup>.*

### 3. La Corte Suprema del Regno Unito ed il suo rapporto con i cittadini

È anche al fine di ovviare ai problemi derivanti da una informazione mediata dai giornalisti, che le corti costituzionali e supreme hanno sviluppato negli ultimi anni strumenti ed iniziative per stabilire un rapporto diretto con i cittadini. Anche la Corte Suprema inglese non fa eccezione nel panorama della comunicazione istituzionale delle corti costituzionali e supreme dei paesi di tradizione giuridica occidentale, poiché ha adottato molte strategie per raggiungere i cittadini «*at their doorstep*».<sup>47</sup>

Fra queste la più significativa è senz'altro rappresentata dalle udienze fuori sede, ideate per «avvicinarsi ai cittadini», «uscire dal palazzo» e «conoscere e farsi conoscere».<sup>48</sup> Pioniera di queste iniziative è stata la Corte Suprema del Canada che nel 1999 decise di trasferirsi a Winnipeg per raggiungere i cittadini residenti in aree distanti dalla capitale e dimostrare loro che la Corte è «accessibile a tutti» e le sue decisioni hanno un impatto diretto sulla loro vita quotidiana.<sup>49</sup> Nel 2019 l'iniziativa fu replicata con la prima udienza pubblica fuori sede a Winnipeg.

Con lo stesso spirito il *Conseil* francese ha lanciato nel 2019 le *audiences hors le mur* per celebrare il sessantesimo anniversario della Costituzione. Il *Conseil* si è, dunque, riunito a Metz ed ha deciso di replicare l'iniziativa in altre città francesi nei mesi e negli anni successivi.<sup>50</sup>

Sulla stessa linea, nel 2017, anche la Corte Suprema inglese ha lanciato una simile iniziativa per consentire ai cittadini «*to see the Court in action*»<sup>51</sup>. La Corte ha tenuto un'udienza fuori sede presso la *City Hall* di Edimburgo durante la quale ha discusso tre casi di particolare interesse per il pubblico. Nel presentare l'iniziativa, Lord Neuberger scrisse: «*We make every*

<sup>46</sup> E. CORNES, *op. ult. cit.*, p. 269.

<sup>47</sup> Si v. *Lady Hale's presentation of the visit of the UK Supreme Court to Northern Ireland in 2018* disponibile sul canale YouTube della Corte Suprema ([www.youtube.com/watch?v=-eWt0f6N8nw](https://www.youtube.com/watch?v=-eWt0f6N8nw)).

<sup>48</sup> Si richiamano qui alcune espressioni del Presidente emerito della Corte costituzionale G. Lattanzi, tratte dalla sua *Relazione sul tema della "Comunicazione istituzionale"*, Karlsruhe, 26-28 Giugno 2019' ([www.cortecostituzionale.it/documenti/news/CC\\_NW\\_20190902.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/news/CC_NW_20190902.pdf)) p. 5, ma simili considerazioni sono state svolte anche dal Presidente del *Conseil* francese, L. Fabius (in CONSEIL CONSTITUTIONNEL, *Rapport d'Activité – Constitutional Council Annual Report 2019* (in [www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/le-rapport-d-activite-2019-du-conseil-constitutionnel](http://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/le-rapport-d-activite-2019-du-conseil-constitutionnel)), p. 14) ed ivi anche quelle del *Chief Justice* della Corte Suprema Canadese, R. Wagner. Si v., infine, le considerazioni dell'ex Presidente della Corte Suprema del Regno Unito Lady Hale, in *Presentation*, cit.

<sup>49</sup> SUPREME COURT OF CANADA, *Press release of 1 September 2021*, in [decisions.scc-csc.ca/scc-csc/news/en/item/7220/index.do](https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/news/en/item/7220/index.do).

<sup>50</sup> L'ultima iniziativa si svolgerà quando questo scritto viene licenziato, nel novembre 2024, con l'udienza del *Conseil* a Rennes (per alcuni dettagli sull'iniziativa, v. il seguente [link](#)).

<sup>51</sup> Si v. *Lady Hale's announcement of the initiative*, 27 Novembre 2017, consultabile sul [canale YouTube](#) della Corte Suprema.

*effort to ensure our proceedings are accessible throughout the UK via our free live streaming service. However, nothing beats being able to observe courts at first hands*<sup>52</sup>.

L'iniziativa è stata, quindi, replicata nell'anno successivo, quando la Corte si è recata a Cardiff discutendo in udienza pubblica presso la *National Assembly Building* tre casi di particolare interesse per l'opinione pubblica e pronunciando tre sentenze. Durante l'epidemia le iniziative sono state temporaneamente sospese per poi ricominciare nel 2023 con un'udienza pubblica a Manchester. Lord Read sottolineò come *«the experience of attending a court hearing in person should not be limited to those able to get to London»* ed aggiunse che *«the Supreme Court is committed to being one of the most open and accessible courts in the world and, like all our hearings, the cases we hear in Manchester will be live streamed via our website for everyone who cannot get to see us in person»*<sup>53</sup>.

È interessante osservare che queste iniziative delle corti costituzionali e supreme, per molti versi simili fra di loro, siano state sviluppate in modo del tutto indipendente e rispondano ad un fine comune. Il Presidente Fabius, nel presentare l'«esperimento di Metz» si è rallegrato di come una soluzione simile fosse stata adottata dalla Corte Suprema canadese<sup>54</sup>. Sulla stessa linea, il Presidente della Corte Suprema canadese, R. Wagner, ha osservato che *«President Fabius and I each had the idea of holding hearings outside our respective capitals independently, without our having discussed it before. [...] This approach reflects the importance of ensuring access to justice for all. ... For several years now, Canadians have been able to watch our hearings on television or on our website, read our decisions online and follow our activities on social media. However, Canada is a big country, and not everyone can travel to Ottawa to observe the Court at work. This project, initiated by the Court, aims to bring the institution closer to citizens in order to maintain public confidence in the justice system. It also serves an educational objective»*<sup>55</sup>. Analogamente, in Gran Bretagna, Lady Hale ha sottolineato come *«We are very conscious that we are the Supreme Court for the whole United Kingdom and must not appear to be trapped in a London “bubble”»*<sup>56</sup>.

Le udienze fuori sede evidenziano, inoltre, il passaggio delle corti da un'informazione prevalentemente *unidirezionale* (come quella realizzata attraverso i comunicati stampa o i siti web) ad un rapporto *diretto* e per certi aspetti *dialogico* con l'opinione pubblica. In tutte le occasioni in cui le corti “escono dal palazzo”, esse colgono l'occasione per tenere incontri collaterali con le autorità locali ed i cittadini. Inoltre, tutte le corti pongono particolare enfasi sulla finalità sociale delle iniziative ed il loro fine “educativo” e “promozionale”.

A partire dal 2010, l'uso dei siti *web* si è rivelato insufficiente per promuovere la comunicazione ed instaurare un dialogo con l'opinione pubblica. I siti *web*, infatti, con i loro

<sup>52</sup> *UK Supreme Court sits in Edinburgh for the first time*, 12 giugno 2017, in *BBC News*, [www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-40241851](http://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-40241851).

<sup>53</sup> UK SUPREME COURT, *Supreme Court to sit in Manchester for the first time*, News release of 24 October 2022, [www.jcpc.uk/news/supreme-court-to-sit-in-manchester-for-the-first-time.html](http://www.jcpc.uk/news/supreme-court-to-sit-in-manchester-for-the-first-time.html).

<sup>54</sup> CONSEIL CONSTITUTIONNEL, *Rapport d'Activité/Annual Report 2019*, in [www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-10/2019rapdf\\_bd\\_en.pdf](http://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-10/2019rapdf_bd_en.pdf), p. 14.

<sup>55</sup> CONSEIL CONSTITUTIONNEL, *Rapport d'Activité/Annual Report 2019*, cit. p. 10.

<sup>56</sup> *UK Supreme Court Annual Report and Accounts 2017–18*, at [www.supremecourt.uk/docs/annual-report-2017-18.pdf](http://www.supremecourt.uk/docs/annual-report-2017-18.pdf), p. 7.

contenuti statici, si sono rilevati inadeguati alle nuove esigenze della comunicazione, dal momento che consentivano di perseguire obiettivi di trasparenza senza però rendere le corti realmente “accessibili” ai cittadini. Non è dunque casuale che le udienze fuori sede siano state promosse dalle corti soprattutto attraverso i *social media*. La Corte Suprema inglese, per esempio, ha aperto il suo *account* Instagram proprio in occasione della prima udienza fuori sede ad Edimburgo con il proposito di rilanciare l’iniziativa. La stessa Corte ha anche utilizzato il *live streaming* e il suo canale YouTube.

I *social media*, ancor più delle udienze pubbliche “fuori dal palazzo” consentono alle corti costituzionali e supreme di interagire con l’opinione pubblica, ma soprattutto di raggiungere un pubblico più vasto, che comprende le giovani generazioni. Le corti, compresa la Corte Suprema del Regno Unito, hanno assunto a tal fine del personale specializzato e monitorano attentamente il numero dei *followers*, la loro età, sesso e provenienza geografica. La Corte Suprema, in particolare, ha lanciato il suo *account* Twitter nel 2011, la prima al mondo ad adottare tale canale di comunicazione. Con tale canale di comunicazione, la Corte Suprema mirava a «migliorare [...] la comunicazione con i propri *external stakeholders*» ed a «fornire un modo per comunicare sentenze e altre notizie chiave in modo molto conciso e rapido a un gran numero di cittadini»<sup>57</sup>, principalmente giuristi, studiosi e studenti universitari in materie giuridiche. L’*account* Twitter riscosse presto un grande successo, con un numero di *followers* in costante crescita negli anni successivi<sup>58</sup>.

Nel 2017, come già ricordato, la Corte Suprema ha aperto anche un *account* Instagram per promuovere la sua prima udienza fuori Londra, sottolineando come il nuovo canale di comunicazione fosse «*designed to serve as a window into the life of the Supreme Court beyond the courtroom*»<sup>59</sup>. Nelle sue relazioni annuali, la Corte Suprema del Regno Unito ha spesso sottolineato come il suo *Communication team* adotti un approccio proattivo per offrire un’adeguata informazione su tutte le decisioni ed attività, diffondendo le notizie sulle pronunce in modo tempestivo e accessibile attraverso il suo sito *web* e i *social media* ed ha sottolineato come «non sia insolito che le sentenze ricevano un’ampia copertura, provochino discussioni su *Twitter* o che l’*hashtag* #UKSupremeCourt faccia tendenza sui *social media*»<sup>60</sup>.

Queste piattaforme consentono, dunque, come è stato affermato, «l’emergere di una nuova logica di riunione nel luogo pubblico»<sup>61</sup>, ma al tempo stesso sono in grado di soddisfare le

<sup>57</sup> UK Supreme Court Annual Report and Accounts 2011–12 in [www.supremecourt.uk/docs/annual\\_report\\_2011\\_12.pdf](http://www.supremecourt.uk/docs/annual_report_2011_12.pdf).

<sup>58</sup> UK Supreme Court Annual Report and Accounts 2021–22 in [www.supremecourt.uk/docs/annual-report-2021-2022.pdf](http://www.supremecourt.uk/docs/annual-report-2021-2022.pdf).

<sup>59</sup> UK SUPREME COURT, *News Release no 04/2017 of 12 June 2017*, in [www.supremecourt.uk/news/filter-camera-action-supreme-court-arrives-on-instagram-on-eve-of-first-hearings-in-scotland.html](http://www.supremecourt.uk/news/filter-camera-action-supreme-court-arrives-on-instagram-on-eve-of-first-hearings-in-scotland.html).

<sup>60</sup> Si v. UK Supreme Court Annual Report and Accounts 2018–19 in [www.supremecourt.uk/docs/annual-report-2018-19.pdf](http://www.supremecourt.uk/docs/annual-report-2018-19.pdf).

<sup>61</sup> J.S. JURIS, *Reflections on #Occupy Everywhere: Social Media, Public Space, and the Emerging Logics of Aggregation*, in 39 *American Ethnologist* 259 (2012), p. 259. Si v., inoltre, P. GERBAUDO, *Tweets and Streets: Social Media and Contemporary Activism*, London, Pluto Press, 2012.

esigenze di una comunicazione più immediata e più interattiva, dando così seguito, sul piano del rapporto con la sfera pubblica, a quelle trasformazioni che in qualche modo erano già state avviate, sul piano processuale, con l'adozione del processo telematico e delle banche dati elettroniche della giurisprudenza.

Le nuove opportunità offerte dai *social media* sono, tuttavia, accompagnate da nuove *sfide*. I *social media* sono, per loro stessa natura, decentralizzati e multidirezionali e mettono pertanto in discussione il distacco e il *self-restraint* che tradizionalmente il pubblico si aspetta dalle corti costituzionali. Mentre i siti *web* erano in passato finalizzati ad una comunicazione proattiva, ma essenzialmente unidirezionale, i *social media* consentono alle Corti costituzionali e supreme di diffondere un messaggio più articolato nei contenuti e sono aperti, almeno potenzialmente, alla interazione con il pubblico.

A tali potenzialità corrisponde anche un'accentuazione di *pericoli* già manifestatisi in passato nella comunicazione attraverso i canali più tradizionali: i *social media* accentuano, infatti, il rischio di distorsione del messaggio, di amplificazione di una logica “vincitori” e “vinti” nella narrativa pubblica sulle pronunce e, quindi, di semplificazione dei contenuti delle pronunce o di una loro potenziale strumentalizzazione, in una logica che tende ad esaltare una supposta conflittualità interna alle corti stesse. Inoltre, la comunicazione sintetica ed immediata tipica di questi canali di comunicazione mal si adatta ad un'adeguata informazione su testi complessi come le pronunce delle corti costituzionali.

L'esperienza del Tribunale costituzionale tedesco consente di illustrare, in modo significativo, la difficoltà di interazione delle corti costituzionali con la sfera dell'opinione pubblica attraverso questi più recenti canali di comunicazione. Il Tribunale ha lanciato il suo account Instagram nel 2021 per celebrare il 70esimo anniversario della sua istituzione. Il lancio dell'*account* è stato accompagnato da dichiarazioni pubbliche in cui il Tribunale prometteva di offrire ai cittadini «un nuovo sguardo sul proprio lavoro»<sup>62</sup>. La risposta del pubblico è stata sin da subito positiva – quasi 26.000 *followers* – ma a poche settimane dal lancio del canale Instagram, il Tribunale ha deciso di adottare un approccio “difensivo” vietando, dapprima, i commenti degli utenti, e dopo pochi mesi, deliberando la chiusura dell'*account*.

Questo esempio dimostra l'ambivalente relazione delle Corti costituzionali e supreme con la sfera pubblica: da un lato, esse sono consapevoli del fatto che la narrazione sulla loro giurisprudenza e sulle loro conseguenze è indipendente dal loro intervento e che i *social media* costituiscono luoghi del dibattito pubblico (*public forums*), con la conseguenza che non essere presenti su tali canali non vuol dire rimuovere il dibattito sulle corti, ma semplicemente non prendervi parte.

D'altro canto, le corti vivono con preoccupazione l'immediatezza e la spontaneità delle reazioni che tali canali consentono ai cittadini e la possibilità di interazione con loro. Se scelgono di non interagire – come in realtà oggi fanno tutte le corti – esse riescono a prevenire le critiche sul fronte della ricerca di una legittimazione politica, ma si precludono

<sup>62</sup> TRIBUNALE COSTITUZIONALE FEDERALE, *Comunicato stampa del 18 agosto 2021*.

la possibilità di una piena fruizione di tali strumenti, prestando il fianco all'obiezione che questi ultimi assolvano ad una funzione meramente pubblicitaria e di facciata, senza offrire quella reale apertura al pubblico dichiarata dalle corti stesse<sup>63</sup>.

#### 4. La maggiore visibilità della Corte Suprema ed il ruolo del Presidente

Una comunicazione proattiva e ampiamente diversificata negli strumenti pone nuove sfide alle corti supreme ed ai giudici. Le corti hanno intrapreso un percorso che implica una rinnovata consapevolezza del loro ruolo e delle responsabilità verso l'istituzione di appartenenza.

La figura certamente più esposta mediaticamente e nei confronti dell'opinione pubblica è il Presidente della Corte cui spetta il compito di rappresentare all'esterno l'istituzione. A questo riguardo è possibile osservare che, indipendentemente dai metodi o dai criteri di selezione o nomina dei presidenti delle Corti supreme o delle Corti costituzionali, l'impulso per la trasformazione della comunicazione istituzionale dei rispettivi organi sembra in gran parte associata alla personalità dei singoli presidenti.

È, infatti, al contributo di personalità come Lord Neuberger e Lady Hale per la Corte Suprema del Regno Unito, B. McLachlin e R. Wagner per la Corte Suprema del Canada o P. Grossi, G. Lattanzi, M. Cartabia, G. Amato per la nostra Corte, che si devono le principali novità della comunicazione istituzionale delle rispettive corti costituzionali e supreme ed il rinnovato approccio nei rapporti con i media e l'opinione di pubblica.

Anche il rapporto dei Presidenti con lo *staff*, in particolare con i responsabili della comunicazione, costituisce un fattore cruciale. Nel Regno Unito, il *Constitutional Reform Act 2005* non definisce il ruolo del Presidente limitandosi ad identificarne il ruolo, Lord Neuberger ha osservato che «*in many respects, the Presidency of the UK Supreme Court is what the President at any given time makes of it*»<sup>64</sup>. È per questo motivo che nel Regno Unito si definisce il ruolo del Presidente, anche sul piano della comunicazione e della relazione con i *media* e l'*opinione pubblica*, attraverso la sua relazione con altri attori chiave nella vita della Corte Suprema (come il Lord Chief Justice, il CEO della Corte, i vicepresidenti e i giudici) e si sottolinea la sua variabilità in relazione con la personalità e il *background* professionale di coloro che rivestono la carica.

Inoltre, come è stato osservato, il ruolo del Presidente presenta una doppia dimensione, interna ed esterna. *Interna* perché il Presidente esercita una «*administrative*» and «*judicial leadership*» sugli affari della Corte ed una «*social leadership*» per promuovere la coesione tra i suoi membri e la collegialità. *Esterna*, perché il Presidente è un «*Ambassador of the Court*» e la rappresenta nei rapporti con i *media* e con l'opinione pubblica<sup>65</sup>.

<sup>63</sup> Per una più ampia analisi di questi problemi, mi sia consentito rinviare nuovamente a *Constitutional Courts, Media, Public Opinion*, cit., p. 91 ss.

<sup>64</sup> A. PATERSON, *Presidency and the Supreme Court: Lord Neuberger's Legacy*, in *UCL Judicial Institute Lecture Series*, 2 dicembre 2019, University College London, pag. 4.

<sup>65</sup> Sul tema, oltre che sulla complessa nozione di "leadership" in questo contesto, si v. E. RYDER, S. HARDY, *Judicial Leadership*, Oxford, Oxford University Press, 2019 e D.L. RHODE, *Leadership in Law*, 69 *Stanford Law Review* 1603 (2017).

Le due dimensioni sono strettamente connesse fra loro poiché l'immagine esterna delle corti (e, quindi, la loro legittimazione e l'apprezzamento popolare di cui godono) è legata anche al rapporto interno al collegio, venendo influenzata negativamente quando i suoi membri sono divisi fra loro (come dimostra la recente esperienza della Corte Suprema degli Stati Uniti). Studi condotti negli Stati Uniti dimostrano che anche in ordinamenti in cui è stata introdotta l'opinione dissenziente e viene, quindi, incoraggiata l'espressione della motivazione del singolo giudice, la decisione accolta all'unanimità rappresenta un obiettivo «ideale» poiché rafforza la legittimazione delle corti<sup>66</sup>.

Sul piano della comunicazione esterna, le potenzialità di Internet e dei *social media* hanno reso ancor più delicato e complesso il compito dei Presidenti di rappresentare le corti. Oggi i Presidenti sono più disponibili verso i *media* ed il pubblico rispetto al passato, ma devono attentamente dosare la propria “presenza pubblica” per non incorrere in accuse di politicizzazione o di personalizzazione della giustizia. Per questo motivo è cruciale per i Presidenti trovare un giusto equilibrio tra apertura e distanza dai media e dell'opinione pubblica, tra trasparenza e *self-restraint* nella comunicazione per trasmettere un'immagine di distanza dall'arena politica e di rigoroso e di imparziale esercizio delle funzioni. Lord Neuberger ha espresso con chiarezza questa posizione, osservando: «*Externally, I see the role as being to explain and relate to the public ... I try and make sure that when I speak in public that everything I say will at least not undermine any aspect of the Court and hopefully will project it in terms of explaining what we do, why we do it, how we do it and I hope implicitly but not explicitly, that we do it well*»<sup>67</sup>.

## 5. Alcune osservazioni conclusive: l'introduzione di un codice etico e l'esempio della Corte Suprema del Regno Unito

L'accresciuta esposizione mediatica dei presidenti e dei singoli giudici delle corti costituzionali e supreme induce ad interrogarsi sull'opportunità di introdurre un codice etico che possa guidarli, anche dopo la conclusione del loro mandato, non solo negli incontri ufficiali con i giornalisti, i cittadini, ed altre istituzioni, ma anche nelle iniziative in cui “a titolo personale” interagiscono con il pubblico (come, per esempio, in occasione della presentazione di libro o di una loro biografia, in un'intervista, ecc.).

A questo riguardo l'esperienza britannica offre interessanti spunti di riflessione poiché sin dal 2009 ha adottato una *Guide to judicial conduct*<sup>68</sup>. La guida è stata rivista nel 2019, in occasione del decimo anniversario della istituzione della Corte ed è distinta dalla Guida per le attività della *Judicial Committee of the Privy Council*.

La Guida, come sottolineato nella sec. 1.2 è ispirata ai *Bangalore Principles of Judicial Conduct*<sup>69</sup> – approvati dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2003 – volti a stabilire «*standards of ethical conduct for judges, to provide guidance for individual judges and the judiciary*

<sup>66</sup> B. SULLIVAN, R. FELDRIN, *The Supreme Court and the People: Communicating Decisions to the Public*, in 24 *Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 1 (2022), p. 90.

<sup>67</sup> Si v. PATERSON, *Presidency and the Supreme Court*, cit., p. 2.

<sup>68</sup> Si v. *UK Supreme Court, Guide to judicial conduct* in [www.supremecourt.uk/docs/guide-to-judicial-conduct.pdf](http://www.supremecourt.uk/docs/guide-to-judicial-conduct.pdf).

<sup>69</sup> *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* sono consultabili in [www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf](http://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf).



*in regulating judicial conduct, and also to assist members of the executive and the legislature, lawyers and the public, better to understand and support the judiciary»<sup>70</sup>. Tra i valori ispiratori dei *Bangalore Principles* richiamati dalla Guida della Corte Suprema vi sono l'indipendenza della magistratura, l'imparzialità nell'esercizio della funzione giudiziaria, l'integrità e l'eguaglianza di trattamento nei confronti di tutti coloro che si rivolgono alla Corte, il decoro, la competenza e la diligenza nell'esercizio della funzione giudiziaria. La Guida sottolinea «*the primary responsibility for deciding whether a particular activity or course of conduct is appropriate rests with the individual Justice*» e che «*the interests of justice must always be the overriding factor*»<sup>71</sup>.*

Per quanto più rileva ai fini di questo scritto, il codice di condotta contempla le principali difficoltà poste dalla comunicazione istituzionale nell'epoca di Internet e dei *social media* e sottolinea come i membri della Corte Suprema «*will avoid impropriety and appearance of impropriety in all of their activities*»<sup>72</sup>. Aggiunge, inoltre, che essi «*must be immune to the effects of publicity, whether favourable or unfavourable. That does not mean ignoring the profound effect their decisions are likely to have on the parties before the Court and the wider public whose concerns may well be forcibly expressed in the media*»<sup>73</sup>.

Le disposizioni chiariscono, inoltre, che i giudici devono «*accept their responsibility to promote public understanding of their work and of their decisions*», ma sottolineano che essi hanno il dovere «*to show appropriate caution and restraint when explaining or commenting publicly upon their decisions in individual cases*»<sup>74</sup>. In caso di errata o tendenziosa esposizione delle dichiarazioni di un giudice da parte dei media, la Guida chiarisce che la questione «*will be handled by the Court's communications officer in consultation with the Justice*»<sup>75</sup>. Infine, per contrastare la fuga di notizie riservate – una preoccupazione che, come si è in precedenza chiarito, accomuna tutte le corti costituzionali e supreme – la Guida sottolinea il dovere dei giudici di osservare il più rigoroso riserbo sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni<sup>76</sup>.

La Guida illustra, inoltre, le regole di comportamento che i giudici devono osservare in occasioni non ufficiali come, per esempio, eventi di tipo accademico, iniziative di enti religiosi o organizzazioni di volontariato, purché tali attività non interferiscano con l'esercizio delle funzioni, non ledano «*the dignity of their office*» e il nome del giudice non sia associato a raccolte di fondi. Un'interessante disposizione di chiusura prevede, inoltre, che in relazione all'attribuzione di incarichi esterni, i «*Justices should bear in mind the trend of some such bodies to be more entrepreneurial and to resemble a business. The greater the move in that direction, the less appropriate judicial participation may be*»<sup>77</sup>.

<sup>70</sup> *Guide to judicial conduct*, § 1.1.

<sup>71</sup> *Guide to judicial conduct*, § 1.4.

<sup>72</sup> *Guide to judicial conduct*, § 5.1.

<sup>73</sup> *Guide to judicial conduct*, § 2.4.

<sup>74</sup> *Guide to judicial conduct*, § 2.5.

<sup>75</sup> *Guide to judicial conduct*, § 2.6.

<sup>76</sup> *Guide to judicial conduct*, § 5.4.

<sup>77</sup> *Guide to judicial conduct*, § 5.10.

Quanto alla presenza *online* dei giudici, la s. 5.20 prescrive che essi «*should be aware that their extra-judicial activities include their online presence; they will bear in mind that online discussions are not private, that comments may be copied and have an unintended readership and longevity; and that it is increasingly easy to piece together information on a Justice from a variety of sources. They will be wary of publishing online any more personal information than is necessary and will exercise extreme caution in discussing both judicial and personal matters. This includes participation in social media*»<sup>78</sup>.

L'esperienza della Corte Suprema del Regno Unito si distingue, quindi, per ampiezza e precisione delle prescrizioni contenute nella Guida, da quella di paesi di tradizione giuridica occidentale in cui manca del tutto una disciplina (Italia), o è stato adottato un codice etico di natura più generale valido per tutta la magistratura (come in Canada<sup>79</sup>) o sono presenti regole rivolte alle corti costituzionali e supreme che non contemplano questioni di particolare attualità come l'utilizzo, anche personale, dei *social media* (Germania<sup>80</sup>, Stati Uniti<sup>81</sup>). Sebbene parte della dottrina auspichi la regolamentazione di tutte le attività delle corti e dei giudici, comprese le attività extra-giurisdizionali (come gli incontri anche ufficiali delle corti con i cittadini a scopo didattico e sociale), si ritiene che una regolamentazione di natura così generale non sia auspicabile. L'esperienza britannica ha, a questo riguardo, operato un giusto compromesso nel coniugare la flessibilità che dovrebbe guidare certe iniziative di tipo extragiudiziale<sup>82</sup>, con l'opportunità di offrire ai giudici un punto di riferimento in tutte le situazioni in cui, a titolo istituzionale o personale, entrano in rapporto con i media e con l'opinione pubblica.

La complessità del mondo dell'informazione ed i rischi ad essa connessi per la legittimazione delle corti e dei loro singoli componenti, non consentono più di rimettere la condotta individuale in tali situazioni al buon senso del singolo, o a tradizioni che non offrono risposte a situazioni in passato neppure contemplabili. Specifici codici di condotta, come quello della Corte Suprema del Regno Unito, hanno, al contrario, il pregio di guidare le corti e i loro membri anche alla luce delle peculiarità del loro ruolo e nel rapporto con l'opinione pubblica.

Non è possibile immaginare per le corti costituzionali e supreme e per i loro Presidenti e singoli componenti la possibilità di un ritorno ad un modello di relazioni con i *media* ed opinione pubblica come quello adottato in passato. Un codice etico o delle linee guida aggiornate ai nuovi sviluppi della comunicazione istituzionale potrebbero, tuttavia, contribuire a migliorare l'immagine complessiva delle corti ed aiutare sia i singoli giudici,

<sup>78</sup> *Guide to judicial conduct*, § 5.20.

<sup>79</sup> CANADIAN JUDICIAL COUNCIL, *Ethical Principles for Judges*, in [cjc-ccm.ca/sites/default/files/documents/2021/CJC\\_20-301\\_Ethical-Principles\\_Bilingual\\_Final.pdf](http://cjc-ccm.ca/sites/default/files/documents/2021/CJC_20-301_Ethical-Principles_Bilingual_Final.pdf).

<sup>80</sup> Si v. in particolare le *Verhaltensleitlinien für die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts*, in [www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Das-Gericht/Organisation/Verhaltensleitlinien.html](http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Das-Gericht/Organisation/Verhaltensleitlinien.html).

<sup>81</sup> Cfr. «*Five basic canons*» del recente *Code of Conduct for Justices of the Supreme Court of the United States*, consultabile al [link](#).

<sup>82</sup> Si pensi, per esempio, a tutte le attività volte a diffondere tra i giovani la conoscenza del ruolo e delle funzioni delle corti o a rafforzare la coesione ed il rispetto verso i valori costituzionali (come gli incontri con le scuole, o i video informativi, i docufilm ecc.) ed inoltre alle udienze fuori sede (per le quali invece in Francia è emersa una polemica circa la selezione delle destinazioni presso cui il *Conseil* ha deciso di tenere un'udienza pubblica).

che le corti nel loro complesso a bilanciare il loro dovere di trasparenza con l'aura di distanza e autorevolezza che le caratterizza.

numero 1/2024